



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Demografico Sociale e Scolastico
Ufficio Servizi Scolastici

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLA
FASCIA DELLA SCUOLA MATERNA E
DELL'OBBLIGO E DISCIPLINA
GENERALE DELLE TARIFFE**

Art. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Sant'Angelo in Vado intende riorganizzare il servizio di Trasporto Scolastico rivolto principalmente ai minori impegnati nell'obbligo scolastico, residenti nel centro urbano e nelle zone periferiche.
2. Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a garantire fattivamente il diritto allo studio, per le famiglie i cui tempi di lavoro o di accudimento non consentono l'accompagnamento personale dei figli ai plessi scolastici.
3. Il servizio di trasporto scolastico è altresì finalizzato a consentire la mobilità di minori per attività di socializzazione.

Art. 2 - UTENZA E MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Hanno diritto ad accedere al trasporto scolastico gli utenti di cui all'art. 1 purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) residenza o domicilio nel Comune;
 - b) residenza fuori Comune per alunni frequentanti le Scuole situate nel territorio di Sant'Angelo in Vado, previa intesa con il Comune di residenza dell'alunno.
2. I familiari degli alunni che intendono usufruire del servizio sono tenuti a presentare domanda su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Pubblica Istruzione entro la data fissata dal medesimo ufficio. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte compatibilmente con quanto già concordato per l'organizzazione del servizio da parte degli uffici.
3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione.
4. Con la sottoscrizione del modello di domanda, gli esercenti la patria potestà, si impegnano:
 - a) a rispettare le norme di cui al presente Regolamento e qualsiasi disposizione Comunale concernente il Servizio di Trasporto Scolastico, con particolare riferimento alla corresponsione delle tariffe di compartecipazione ai costi;
 - b) a riprendere i figli alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito, personalmente o tramite altra persona da loro autorizzata per i minori frequentanti la Scuola Materna e ad esonerare da qualsiasi responsabilità l'autista dello Scuolabus, in caso di alunni frequentanti la Scuola dell'Obbligo.

Art. 3 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. I percorsi e i punti d'incontro sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico in collaborazione con l'Ufficio Servizi Scolastici previa valutazione degli stessi da parte del personale addetto al servizio, sentito il corpo dei Vigili Urbani sulla base delle domande pervenute, tenuto conto anche degli orari delle Istituzioni Scolastiche ed in conformità alle disposizioni vigenti, ai mezzi e al personale a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto è gestito ricorrendo alle seguenti modalità:
 - a) direttamente mediante veicoli rispondenti alle norme di cui al D.M. 18.04.1977 e successive modificazioni e integrazioni e con personale dell'Amministrazione Comunale;
 - b) in affidamento a terzi appaltando in tutto o in parte il servizio a ditte in regola con i requisiti di legge previsti in materia (D.M. 18.04.1977 e successive modificazioni e integrazioni);

c) la Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, stabilirà i criteri e le modalità di esclusione dal Servizio di Trasporto Scolastico in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili negli scuolabus.

Art. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO SCUOLABUS

1. Durante il tragitto, gli alunni devono tenere un comportamento corretto, in caso contrario l'autista e, ove previsto, l'accompagnatore effettuano prima un richiamo verbale e successivamente, in caso di ripetute scorrettezze, trasmettono comunicazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione che provvede ad avvertire i genitori.
2. Il ripetersi di comportamenti scorretti comporta la sospensione temporanea dal servizio e, nei casi più gravi, l'esclusione dallo stesso.
3. Nel caso in cui gli alunni provochino danni al mezzo, l'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della segnalazione dell'autista, provvede a quantificare i danni ed a contestare l'accaduto ai genitori degli alunni responsabili, chiedendo il relativo risarcimento.

Art. 6 - MODALITA' DI ACCESSO AL DIRITTO DI USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico è improntato ai seguenti criteri:
 - L'Ufficio preposto predispose con cadenza annuale gli itinerari dello Scuolabus, sulla base delle richieste presentate da parte degli utenti entro il mese di gennaio;
 - I percorsi sono programmati con l'obbligo della riduzione dei tempi di permanenza sul mezzo che, ove possibile, non dovrebbe eccedere i 60 minuti;
 - Nel tracciato degli itinerari sono indicate le soste per il prelevamento degli utenti;
 - Gli orari del trasporto scolastico, stabiliti dal Comune, tengono conto degli itinerari, della categoria degli utenti e delle esigenze dell'Istituto Scolastico;
 - Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore;
 - Non è consentito fruire del Servizio di Trasporto scolastico per esigenze personali di uno o più singoli utenti;
2. Gli alunni delle scuole elementari e media inferiore che usufruiscono del trasporto andata e ritorno, sono ammessi alla mensa nei giorni di rientro scolastico pomeridiano.

Art. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

1. Gli autisti, siano essi dipendenti dell'Amministrazione Comunale o delle Ditte appaltatrici del servizio di trasporto scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento e/o alla sorveglianza dei minori, sono tenuti al rispetto dei trasportati.
2. Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale deve avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature assegnate.
3. Qualora pervengano all'Amministrazione Comunale segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale suddetto, si procede secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente e dai contratti d'appalto del servizio.

Art. 8 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico è garantito per i bambini della Scuola Materna da:
 - Personale delle ditte appaltatrici in possesso dei requisiti necessari;

- Personale dipendente in servizio presso le scuole secondo le modalità stabilite dalle convenzioni poste in essere con gli istituti scolastici;
- Altro personale idoneo che presta servizio a qualunque titolo presso il Comune;
- Eventuali Volontari assegnati dal Comune.

Art. 9 - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

1. Lo scuolabus, nel rispetto delle omologazioni e delle leggi di settore, può essere utilizzato anche per attività extrascolastiche, gite d'istruzione, trasporti ad impianti sportivi, a rappresentazioni teatrali e per l'espletamento di attività educative concordate tra l'Amministrazione Comunale e le Autorità Scolastiche, sempre che siano effettuate in orari che consentono le normali operazioni di trasporto da e per la scuola e compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

Art.10 - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

1. La tariffa fissata per l'accesso è costituita da una quota fissa mensile e si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.
2. La tariffa è pagata con cadenza mensile indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.
3. La quota di compartecipazione al servizio di trasporto e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni e delle riduzioni secondo i criteri fissati dal successivo articolo 11 sono stabilite dalla Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe.
4. Le tariffe calcolate con il predetto sistema dovranno in ogni caso garantire la realizzazione delle entrate previste nel bilancio di previsione.

Art.11 - RIDUZIONE ED ESENZIONI DELLE TARIFFE

1. La natura giuridica delle tariffe calcolata su base mensile quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente.
2. E' prevista una riduzione della quota fissa del 50% per i figli successivi al primo che ricorrono contemporaneamente al servizio di trasporto scolastico.
3. Per la riscossione della tariffa, al fine della corretta emissione mensile delle bollette, verrà conteggiato un periodo di nove mesi interi con prima emissione a ottobre ed ultima a giugno, compensando i periodi di mancato servizio dei mesi di settembre, giugno ed in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali.
4. L'esenzione o riduzione dal pagamento della tariffa ha carattere di eccezionalità ed è concessa con provvedimento del responsabile del servizio nelle situazioni di particolare disagio economico debitamente documentato.
5. La situazione di disagio economico di cui al punto precedente si verifica qualora il nucleo familiare dell'utente possiede un ISEE inferiore al minimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
6. Al fine di tenere adeguatamente conto dell'effettiva condizione economica degli utenti si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale e dell'indicatore della situazione economica.
7. Il nucleo familiare convenzionale è composto dall'utente e da tutti coloro che risultano conviventi, sulla base delle risultanze anagrafiche, alla data della presentazione della domanda. Sono considerati componenti del nucleo familiare convenzionale anche i genitori del bambino non legalmente separati qualora dallo stato di famiglia anagrafico non risultino conviventi.
8. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della combinazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare convenzionale tenendo in

considerazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA TARIFFA

1. La domanda di esenzione o riduzione dal pagamento della tariffa è presentata dall' esercente la patria potestà sul bambino, avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dell'Ufficio Servizi Scolastici ed allegando l'attestazione ISEE rilasciata dal C.A.A.F. prescelto dal richiedente.
2. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, saranno effettuati controlli a campione secondo le modalità prevista dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la disciplina dell'autocertificazione e della documentazione amministrativa.
3. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, sarà contattato il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi cui seguirà la segnalazione d'ufficio all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, il competente Ufficio Contabile Comunale, procederà alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
4. Nei confronti dei soggetti interpellati che nel termine loro assegnato non ottemperino a tale richiesta o non comunichino le ragioni che impediscono l'adempimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa prevista.
5. Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle disposizioni per i casi di morosità previsti dal successivo articolo 13.

Art. 13 - PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. L'avviso di pagamento della tariffa è inviato all'utente entro il mese successivo alla fruizione del servizio, dal competente Ufficio Contabile Comunale ed il termine di pagamento è stabilito entro il 10° giorno successivo al ricevimento del medesimo.
2. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue l'applicazione degli interessi legali ed il provvedimento di diffida all'adempimento dovuto entro trenta giorni, trascorsi i quali consegue la sospensione temporanea del servizio di trasporto.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data di sospensione e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede all'interruzione definitiva del servizio mediante provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 14 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento acquista efficacia DALL'01/01/2004.